

ALLEGATO C

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI MINORI, MINORI CON MADRI E MINORI NON ACCOMPAGNATI (MSNA)

TRA

il Comune di Falconara Marittima rappresentato dal Dirigente del IV Settore - U.O.C. Attività e Servizi Sociali e Sportivi Dott. Brunetti Alberto, domiciliato per la carica a Falconara Marittima, Piazza Carducci n. 4;

E

la _____, con sede a _____ via _____ C.F. _____
in qualità di Ente Gestore della Comunità denominata _____, nella persona del suo legale rappresentante
_____, nato/a a _____ il _____ C.F. _____

RICHIAMATI:

- il D.P.R. n. 616/1977 che attribuisce ai Comuni la titolarità “degli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell’ambito della competenza amministrativa e civile”;

- la L. n. 184/83 e ss.mm. “Diritto del minore ad una famiglia”, che prevede “ove non sia possibile l’affidamento familiare, è consentito l’inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l’inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare”;

- la L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che pone in capo ai Comuni di residenza gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali;

- la L.R. 20/2002, abrogata dalla L.R. 21/2016 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati” che però prevede, quale norma transitoria, l’applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale) emanato secondo le disposizioni della L.R. 20/2002;

PREMESSO che:

- con la D. D. _____ del _____ è stato approvato l’Avviso pubblico per la costituzione di un Elenco di soggetti gestori di strutture residenziali per l’affidamento del servizio di accoglienza per minori, minori con madri e minori stranieri non accompagnati (MSNA);

- la _____ è stata inserita nell’Elenco di cui sopra previa verifica dei requisiti richiesti dalla competente U.O.C. Attività e Servizi Sociali e Sportivi – Settore IV Servizi alla Persona e alla Collettività;

SI CONVIENE E SI STIPULA:

ART. 1 – Richiamo della premessa

La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione che viene stipulata in esecuzione della Determinazione Dirigenziale del IV Settore – U.O.C. Attività e Servizi Sociali e Sportivi n. _____ del _____;

ART. 2 – Oggetto del servizio

La presente convenzione regola l’affido del servizio di accoglienza residenziale di minori, minori con madri e MSNA, in strutture autorizzate ed accreditate, ai sensi della L.R. 20/2002, in attuazione delle norme transitorie delle L.R. 21/2016.

ART. 3 – Destinatari del servizio

Il Comune di Falconara Marittima si avvale della presente Convenzione per le prestazioni educative e socio assistenziali in favore di minori o minori con madri temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno ed aiuto allo stesso ed al nucleo. Le prestazioni cessano al compimento del 18° anno d'età, salvo diverse disposizione del Dirigente della U.O.C. Attività e Servizi Sociali e Sportivi, così come ogni onere a carico del Comune.

Il servizio è rivolto altresì ai minori stranieri non accompagnati rintracciati sul territorio comunale così come definiti dalla normativa vigente *“non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”*,;

ART. 4 - Ammissione

Il SSP dell'Ente, valutata la necessità di applicare interventi a sostegno ed aiuto al minore ed al suo nucleo familiare, predispone un progetto socio-educativo per il collocamento dello stesso in un contesto extra familiare scegliendo la tipologia di struttura più idonea per soddisfare i suoi bisogni, tenendo conto delle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria Minorile.

In pronta accoglienza la struttura garantisce la continuità del servizio nell'arco delle 24 ore e l'Ente gestore dovrà garantire la reperibilità per tutti i giorni feriali e festivi al Comune, alle Autorità competenti e alle Forze dell'Ordine.

Qualora l'ingresso sia formalizzato su disposizione delle Forze dell'Ordine, la struttura dovrà tempestivamente comunicare l'avvenuto inserimento alla U.O.C. Attività e Servizi Sociali e Sportivi del Comune, alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni, alla Questura Ufficio minori e Ufficio stranieri nel caso di MSNA.

Se trattasi di MSNA, il giorno successivo all'arrivo presso la struttura, dovrà essere sottoposto a visita presso il servizio della medicina del viaggiatore per una verifica delle condizioni generali e per valutare l'idoneità alla vita comunitaria.

Il SSP garantisce la piena collaborazione per la formulazione del Progetto Socio-Educativo personalizzato al fine del superamento della situazione di emergenza e l'avvio di un intervento definitivo.

ART. 5 - Dimissioni

Nel caso di raggiungimento degli obiettivi del Progetto Socio-Educativo, il minore potrà essere dimesso dalla struttura, previo parere favorevole del competente SSP e potrà tornare nella propria famiglia e/o accedere ad altri servizi.

Qualora sopraggiungano condizioni che rendano inattuabile il Progetto Socio – Educativo, il minore può essere dimesso previo reperimento di idonea soluzione alternativa.

In caso di allontanamento non concordato o fuga del minore la struttura dovrà sporgere denuncia di scomparsa alle forze dell'ordine e darne immediata comunicazione al SSP della U.O.C. Attività e Servizi Sociali e Sportivi, alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni e in caso di MSNA alla Questura territoriale competente.

ART. 6 – Prestazioni garantite e obblighi del contraente

La struttura si impegna ad assicurare al minore le seguenti prestazioni:

- alloggio e vitto costituito da 4 pasti giornalieri;
- igiene e cura della persona;
- lavanderia del vestiario personale a seconda della fascia di età degli ospiti e delle regole interne della struttura;
- riscaldamento, acqua calda e fredda, energia elettrica a disposizione di ogni singolo ospite;
- cure e pulizia degli ambiente a diposizione dell'ospite a seconda della fascia di età e delle regole interne della struttura;
- pagamento dei ticket sanitari qualora non sia previsto l'esonero;
- educazione ed istruzione, attivazione di tirocini di formazione ed eventuale inserimento lavorativo, organizzazione del tempo libero in attività che favoriscano la socializzazione in rapporto con il territorio;
- attivazione delle procedure amministrative per la regolarizzazione della posizione del minore straniero non accompagnato (richiesta e rinnovo del permesso di soggiorno, richiesta di protezione internazionale, richiesta al Giudice Tutelare di nomina del tutore).

Il Comune di Falconara Marittima ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni previste nella presente Convenzione.

Inoltre l'Ente gestore della struttura si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro ed assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore.

L'Ente gestore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilita dalla

normativa vigente. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono a carico dell'Ente gestore, il quale ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Falconara Marittima e di indennizzo da parte della medesima.

Si impegna a non prendere iniziative sul minore se non preventivamente concordate con il SSP dell'Amministrazione comunale.

ART. 7 – Prestazioni a carico del Comune

Il Comune di Falconara Marittima, nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa statale e regionale in materia di protezione e tutela dei minori, garantisce:

- la valutazione e presa in carico della minore in situazione di disagio in collaborazione con il SSN;
- l'adozione degli strumenti e delle metodologie indicati dalla normativa statale e regionale in materia di protezione e tutela dei minori;
- la valutazione, progettazione ed attuazione, in collaborazione con il Servizio Sanitario, degli interventi a sostegno della famiglia di origine al fine di recuperare o integrare le funzioni genitoriali carenti o compromesse per consentire il rientro del minore nel proprio ambito familiare.

ART. 8 – Conservazione del posto

Ciascun ospite avrà diritto alla conservazione del posto, in caso di assenza per i seguenti motivi:

- necessità di cure presso strutture ospedaliere;
- soggiorni non a carico della comunità (max 15 giorni al mese);
- rientro in famiglia per brevi periodi, vacanze o festività (max 15 giorni al mese);
- fuga (solamente per le prime 24 ore in caso di MSNA e max 5 giorni per i minori residenti);

Per i casi sopra riportati, debitamente comunicati e documentati dal referente della struttura indicato nell'istanza di iscrizione all'Elenco, la comunità percepirà la retta giornaliera nella misura ridotta del 50% della quota intera.

ART. 9 - Documentazione

La struttura si impegna a predisporre e tenere un sistema di documentazione relativa al servizio, alla sua evoluzione, agli ospiti e alla organizzazione della vita comunitaria.

Tale sistema, aggiornato costantemente, comprende e conserva la seguente documentazione:

- obiettivi e riferimenti educativi generali;
- prestazioni offerte, organigramma, numero degli operatori e la loro relativa formazione, processi principali del servizio e organizzazione giornaliera;
- modalità di apertura al territorio e in particolare l'utilizzo dei minori dei servizi esterni, coordinamento con le agenzie scolastiche e formative, contatti e accordi con associazioni sportive e del tempo libero;
- strategie di formazione permanente degli operatori e la modalità di lavoro dell'equipe.

La struttura si impegna a comunicare al competente SSP dell'Ente ogni informazione utile e opportuna relativa al caso, nonché a trasmettere con cadenza trimestrale una relazione scritta sul raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto Socio-Educativo.

ART. 10 - Corrispettivi

Per la prestazione di cui alla presente Convenzione la struttura riceverà un corrispettivo determinato dall'importo della retta giornaliera dovuta per la fornitura del servizio, nella misura offerta indicata nell'istanza di iscrizione all'Elenco delle strutture residenziali per l'accoglienza di minori, minori con madri e MSNA.

Tale retta, che è fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto, si intende onnicomprensiva di tutti i costi sostenuti dalla comunità per la gestione delle attività di cui alla presente Convenzione.

ART. 11 – Modalità di pagamento

Il pagamento delle rette a carico del Comune di Falconara Marittima verrà effettuato entro 30 giorni dalla data della fatturazione elettronica ai sensi della L. 244/2007 e ss.mm. su conto corrente dedicato, comunicato dalla struttura ai sensi dell'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e ss.mm.

ART. 12 – Durata, recesso e revoca

La presente convenzione è valida dalla data della sua sottoscrizione fino alla permanenza della comunità nell' "Elenco delle strutture per l'accoglienza di minori, minori con madri e MSNA", per tutto il periodo di erogazione del servizio richiesto.

Il Comune di Falconara Marittima si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di recedere e/o revocare il rapporto oggetto del presente atto in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizioni di legge.

ART. 13 - Riservatezza

La struttura ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese eventualmente quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione.

ART. 14 - Registrazione

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente. Le eventuali spese di bollo saranno a carico dell'Ente gestore della struttura.

ART. 15 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia alle disposizioni legislative e normative esistenti in materia.

Per eventuali controversie, in merito all'applicazione della presente convenzione, il Foro competente è quello di Ancona.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Ente Gestore

Il Legale Rappresentante

Per il Comune di Falconara Marittima
Il Dirigente del IV Settore
Dott. Brunetti Alberto